



*Condizioni speciali dello schema di contratto per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza e supporto all'apprendimento dei sistemi di*  
*Protocollo del Ministero dell'Economia e delle Finanze*

## **ALLEGATO 4 AL DISCIPLINARE DI GARA**

### **CONDIZIONI SPECIALI DI CONTRATTO**

**NOTA: Le presenti condizioni speciali di contratto, nonché i suoi allegati, potranno subire le variazioni atte a recepire le proposte/soluzioni tecniche e applicative migliorative contenute nella relazione tecnica del fornitore**



***Condizioni speciali di contratto per l'affidamento dei servizi di Sviluppo, Manutenzione, Assistenza, Supporto all'apprendimento dei sistemi di Protocollo del Ministero dell'Economia e delle Finanze***

***tra***

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona di dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, dott. Danilo Oreste Broggi, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche "Consip")

**E**

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

**PREMESSO CHE**

- con convenzione del 19 aprile 2006 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: .....;
- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno

parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".

- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- L'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" – Offerta tecnica ; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "V" - Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web; Allegato "VI" – Documento Unico di Valutazione rischi da interferenze") definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 S**

#### **Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento**

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta tecnica, nel Capitolato tecnico nonché nelle "Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web":
  - A Servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva (*di software ad hoc*):
    - A.1 Sviluppo;
    - A.2 Manutenzione evolutiva;
  - B Servizi di manutenzione applicazioni:
    - B.1 Manutenzione adeguativa;
    - B.2 Manutenzione correttiva;
  - C Servizi di gestione applicativi e base dati, quali:
    - Assistenza utenti e gestioni applicazioni
    - Reperibilità

- Assistenza Fuori Orario;

*D* Servizi di supporto all'apprendimento.

2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici.
4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
5. L'Impresa prende atto e accetta che la Consip non garantisce l'attivazione, neanche minima, dei servizi di cui al precedente comma 1, i quali, pertanto, verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto.
6. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
7. Quale Responsabile del Procedimento è nominato il Dott. Olindo Rencricca.

## **Articolo 2 S**

### **Durata e Affiancamento**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 mesi decorrenti dalla data di inizio fornitura che sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r., dalla Consip all'Impresa. Si precisa che negli ultimi 12 mesi di efficacia del presente contratto sarà erogata esclusivamente l'attività di manutenzione in garanzia sul software sviluppato/manutenuto e rilasciato nel corso dei precedenti 12 mesi.
2. La Consip si riserva la facoltà di prorogare il presente contratto per ulteriori 12 mesi con una durata massima complessiva, pertanto, di 60 mesi.
3. Si precisa che, nei due mesi immediatamente successivi alla stipula, o nel diverso termine indicato nell'Offerta Tecnica se migliorativo (non meno di 30 giorni solari), l'Impresa potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il

servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.

4. L'attività di affiancamento di inizio attività dovrà avvenire senza alcun onere per l'Amministrazione e per la Consip.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi tre mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Consip o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

### **Articolo 3 S**

#### **Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. Il Fornitore nell'attività di realizzazione ed esecuzione del presente contratto dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 08.07.2005, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei siti web. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
3. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e

di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione.

4. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente.

#### **Articolo 4 S**

##### **Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere**

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in

occasione dell'esecuzione del presente contratto.

2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per l'intera durata del presente contratto, alle medesime condizioni e patti, nonché ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.
8. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del

codice civile.

## **Articolo 5 S**

### **Subappalto**

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e a quanto stabilito nelle Condizioni generali di Contratto affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_.
2. Si rinvia all'articolo 9G per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

## **Articolo 6 S**

### **Ambienti**

1. L'Amministrazione e/o la Consip metteranno a disposizione dell'Impresa gli ambienti necessari allo svolgimento delle attività contrattuali, nei limiti di quanto specificato nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto che la Consip potrà aggiornare i livelli dei prodotti software esistenti al momento della stipula del presente contratto, indicati nel Capitolato Tecnico, sostituirli o introdurre nuovi addizionali.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, se detti aggiornamenti, modifiche o sostituzioni sono realizzati e comunicati non oltre la fase di Definizione di cui al Capitolato tecnico, l'Impresa è obbligata a proseguire le proprie attività in aderenza alle nuove versioni/release dei prodotti software, senza oneri aggiuntivi per la Consip e/o per l'Amministrazione, altrimenti verranno nuovamente definiti in contraddittorio gli impegni in funzione dello stato di avanzamento dei singoli obiettivi.

## **Articolo 7 S**

### **Dimensioni massime dei singoli servizi**

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva delle applicazioni di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera a) la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è così articolata:



- la realizzazione delle componenti di sviluppo, di cui al punto a.1 è pari a 4.200 (quattromiladuecento) Punti Funzione;
  - la realizzazione delle componenti di manutenzione evolutiva, di cui al punto a.2 è pari a di 1.060 (millesessanta) Punti Funzione.
2. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di manutenzione delle applicazioni di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera b), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è così articolata:
- la base line sulla quale applicare il canone per i servizi di manutenzione correttiva e adeguativa, di cui alla lettera b) è pari a 17.100 (diciassettemilacenti) Punti Funzione.
3. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di gestione applicativi e basi dati di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera c), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, è così articolata:
- per le attività di assistenza utenti e gestione applicazioni, è pari a 4.830 (quattromilaottocentotrenta) Giorni Persona;
  - per la reperibilità, è pari a 91 (novantuno) Giorni Persona;
  - per l'assistenza fuori orario, è pari a 488 (quattrocentottantaotto) Ore.
4. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di supporto all'apprendimento di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera d), la dimensione massima è pari a 210 (duecentodieci) Giorni Persona.
5. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene le trasferte il numero massimo previsto è pari a 150 (centocinquanta) Giorni di Trasferta.
6. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, sopra indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1.

## **Articolo 8 S**

### **Piano della Qualità**

1. Entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di inizio del servizio, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 15 S "Penali".
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo dalla Consip nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Consip, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 15 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
4. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Consip, ove richiesto, il Piano (ovvero i Piani) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nel Capitolato tecnico e nelle sue Appendici.

### **Articolo 9 S**

#### **Garanzie**

1. Per ogni obiettivo positivamente collaudato, l'Impresa è tenuta a garantire, su chiamata di Consip o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte

fornitrici.

## **Articolo 10 S**

### **Pianificazione delle attività**

1. L'Impresa, entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla data di inizio fornitura, dovrà consegnare alla Consip il "Piano di lavoro" contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto, pena l'applicazione delle penali.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l'applicazione delle penali.
3. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornati i "Piani di Lavoro" dei singoli obiettivi /attività in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
4. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.
5. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Consip stessa entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla suddetta comunicazione, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
6. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa.
7. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della

Consip e/o dell'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

## **Articolo 11 S**

### **Coefficiente di produttività della fornitura e risorse impiegate**

1. L'Impresa, conformemente a quanto riportato nell'Offerta tecnica, dichiara che il coefficiente di produttività della fornitura (espressa in punti funzione per giorni persona come valore medio dei servizi oggetto della fornitura) è pari a \_\_\_\_\_. Tale valore dovrà coincidere con il coefficiente di produttività della fornitura calcolata nell'Offerta economica (di cui alla Sezione 1) come rapporto tra la tariffa media ponderata per le attività di Gestione e il costo unitario del Punto Funzione.
2. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, tra la proprie risorse, un Responsabile unico dell'intera fornitura (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento sulle tematiche contrattuali e per gli aspetti generali della fornitura e potranno scalare per ogni problema riguardante la fornitura stessa.
3. L'Impresa dovrà indicare, tra la proprie risorse, un Referente unico dei servizi di sviluppo e MEV (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per tutte le problematiche legate all'esecuzione dei suddetti servizi;
4. L'Impresa dovrà indicare, tra la proprie risorse, un Referente unico dei servizi di manutenzione correttiva e adeguativa (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per tutte le problematiche legate all'esecuzione dei suddetti servizi;
5. L'Impresa dovrà indicare, tra la proprie risorse, un Referente unico dei servizi di gestione applicativi e basi dati (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per tutte le problematiche legate all'esecuzione dei suddetti servizi;

6. L'Impresa dovrà indicare, tra la proprie risorse, un Referente unico dei servizi di supporto all'apprendimento (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per tutte le problematiche legate all'esecuzione dei suddetti servizi;
7. L'Impresa dovrà indicare, tra la proprie risorse, un Referente unico della Qualità (nella persona di \_\_\_\_\_), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per tutte le problematiche legate all'esecuzione dei suddetti servizi;
8. L'Impresa dovrà consegnare i *curricula* dei Capi progetto, nonché degli eventuali referenti aggiuntivi – ove proposti nell'Offerta tecnica - che la stessa renderà disponibili per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, con le certificazioni dichiarate. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i *curricula* delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Consip e/o l'Amministrazione ne facciano richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate.
9. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso nel Capitolato ovvero, eventualmente, nell'Offerta tecnica, e qui di seguito riportato:

Attività	Figura professionale	Mix offerto
Sviluppo e manutenzione evolutiva	Capo Progetto	
	Analista Funzionale	
	Analista Programmatore	
	Specialista Tecnologico	
		100%

Attività	Figura professionale	Mix offerto
Manutenzione Correttiva e Adeguativa	Capo Progetto	
	Analista Funzionale	
	Analista Programmatore	
	Specialista Tecnologico	
		100%

Attività	Figura professionale	Mix offerto
Gestione Applicativi e Base Dati	Capo Progetto	
	Analista Funzionale	
	Analista Programmatore	
	Specialista Tecnologico	
		100%

Attività	Figura professionale	Mix offerto
Formazione e Addestramento	Docente	100%

10. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Consip e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
11. L'Impresa riconosce, altresì, alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
12. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 9 e 10 del presente articolo, la Consip si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
13. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
14. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
15. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Consip del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente

- comma 11, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Consip.
16. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G d'importo pari al 3 % (tre per cento) della stessa.
17. L'Impresa prende atto che la Consip, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
18. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## **Articolo 12 S**

### **Consegna dei prodotti (deliverable)**

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 15 S "Penali".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Consip, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.

4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip, equivale a "Ritardo nella consegna di un deliverable" (indicatore di qualità RCD dell'Appendice 5 del Capitolato tecnico).
4. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

### **Articolo 13 S**

#### **Collaudo ed accettazione**

1. Ogni singolo obiettivo realizzato dall'Impresa verrà sottoposto a "collaudo" e/o "verifiche" intermedie di accettazione/ approvazioni dei prodotti di fase, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nei termini previsti dal Piano di Lavoro; delle operazioni di collaudo e/o verifiche verrà redatto relativo verbale contraddittorio.
2. L'esito positivo del collaudo e/o della verifica sarà formalizzato in un verbale di accettazione.
3. Nel caso di esito negativo del collaudo e/o della verifica, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi il collaudo e/o la verifica verrà ripetuto, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo 15 S. Tutti gli oneri che la Consip dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
4. Nell'ipotesi in cui anche il secondo collaudo e/o verifica dia esito negativo, la Consip, fermo restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 18 S, nonché dell'art. 1456 c.c..
5. Ogni singolo obiettivo realizzato dall'Impresa verrà sottoposto singolarmente a collaudo o verifiche di accettazione secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nei termini previsti dal Piano di Lavoro del singolo obiettivo; delle operazioni di collaudo verrà redatto relativo verbale.
6. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le



operazioni di collaudo, secondo i tempi di ripristino indicati nell'Appendice 5 del Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.

7. Nel caso in cui, durante il collaudo, venissero rilevate anomalie che secondo Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, il collaudo verrà interrotto e riprenderà *ex novo* dal momento in cui sarà stato predisposto il sistema corretto.
8. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di sottoporre a collaudo (o verifiche di accettazione/ approvazioni) i prodotti realizzati nell'ambito delle attività di manutenzione correttiva, secondo le modalità che verranno definite nel Piano della Qualità.

#### **Articolo 14 S**

##### **Monitoraggio**

1. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Consip la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Consip e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione

designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011:2003, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

## **Articolo 15 S**

### **Penali**

**1. Ritardo nella consegna dei prodotti delle soluzioni migliorative proposte in sede di offerta e relative al criterio C10 lett. b), C11, C14, C15, C16, C17, C18 - (Indicatore di qualità RCD).**

Per ogni 5 giorni solari di ritardo nella consegna di un qualunque prodotto delle soluzioni migliorative, sia per la prima consegna sia per le successive, rispetto ai termini indicati nel Piano di Lavoro approvato, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5% (zero, cinque per cento) del valore economico stimato nell'Appendice 5 al Capitolato tecnico fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo articolo 16 S, "Corrispettivo" comma 1. Si precisa che l'Impresa si intenderà in ritardo, anche laddove venga consegnato un prodotto difforme rispetto a quanto proposto in sede di Offerta tecnica; in tale ultimo caso verrà applicata la penale di cui sopra fino all'approvazione del prodotto conforme e, comunque, sempre fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo articolo 16 S, "Corrispettivo" comma 1.

**2. Ritardo nella consegna di un prodotto di un obiettivo di sviluppo o di manutenzione evolutiva ad esclusione delle soluzioni migliorative - (Indicatore RCD).**

In caso di ritardo nella consegna di un prodotto, sia per la prima consegna sia per le successive, rispetto ai termini indicati nel Piano di Lavoro approvato, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento,00) per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo di cui al successivo articolo 16 S, "Corrispettivo" comma 1.

**3. Ritardo nella consegna di un prodotto dell'obiettivo (Indicatore di qualità RCD).**

Per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo alla consegna di un prodotto dell'obiettivo (per tutti i casi che non rientrano nel comma 1 e nel comma 2), rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Consip applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero, tre per mille), fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1.

**4. Sospensione del collaudo - (Indicatore SCL01).**

Qualora il collaudo di un singolo obiettivo venga sospeso e ciò comporti la non possibilità di rispettare la data prevista per il rilascio in esercizio dell'obiettivo, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo concordato relativo al singolo obiettivo, per ogni giorno solare di sospensione, dal primo fino al quindicesimo giorno; il 3‰ (tre per mille) del corrispettivo concordato relativo al singolo obiettivo per ogni giorno solare successivo al quindicesimo, fino ad un massimo del 20% (venti per cento) del corrispettivo relativo al singolo obiettivo.

**5. Eccesso per difettosità in collaudo – (Indicatore DCM01)**

Relativamente all'indicatore "DCM01 - Difettosità in collaudo per tipologia di malfunzionamento", la Consip, in caso di superamento del numero di difetti massimo tollerati per tipologia di malfunzionamento, definito nel Piano della Qualità approvato, applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo concordato del singolo obiettivo, per ogni centesimo eccedente il valore soglia, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo relativo al singolo obiettivo.

**6. Eccesso di rilievi tollerati per l'obiettivo – (Indicatore RTO)**

Al termine di ogni obiettivo della fornitura, relativamente all'indicatore "RTO - Rilievi sull'obiettivo", la Consip, in caso di superamento del valore di soglia fissato, applicherà una penale pari € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni rilievo eccedente il valore soglia, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo articolo 16 S, "Corrispettivo" comma 1.

**7. Carenza di tempestività di ripristino dell'operatività in esercizio.**

Al termine di ogni trimestre, ove venga accertato il superamento delle soglie

previste nell'Appendice 5 del Capitolato Tecnico degli indicatori “*TRE01 - Tempestività di ripristino della operatività in esercizio (categoria 1)*” e “*TRE02 - Tempestività di ripristino della operatività in esercizio (categoria 2)*”, la Consip si riserva di applicare una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni ora o frazione eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore stesso, fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) del corrispettivo di cui al successivo articolo 16 S, “Corrispettivo” comma 1.

#### **8. Carenza di tempestività di ripristino dell'operatività in collaudo.**

Al termine di ogni fase di collaudo, ove venga accertato il superamento delle soglie previste nell'Appendice 5 del Capitolato Tecnico dell'indicatore “*TROC - Tempestività di ripristino della operatività in collaudo*”, la Consip si riserva di applicare una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni ora o frazione eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore stesso, fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) del corrispettivo di cui al successivo articolo 16 S, “Corrispettivo” comma 1.

#### **9. Eccesso di casi recidivi – (Indicatore CSR)**

Al termine di ogni obiettivo della fornitura, relativamente all'indicatore “*CSR – Case recidivi*”, la Consip, in caso di superamento del valore di soglia fissato, applicherà una penale pari € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni caso recidivo eccedente il valore soglia, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo articolo 16 S, “Corrispettivo” comma 1.

#### **10. Eccesso di difettosità in esercizio – (Indicatore DIF01)**

Per ogni applicazione in esercizio oggetto della fornitura, relativamente all'indicatore “*DIF01 Difettosità in esercizio*”, la Consip, in caso di superamento del valore di soglia fissato per la classe di rischio dell'applicazione e definito nel Piano della Qualità approvato, applicherà una penale pari € 500,00 (cinquecento/00) per ogni difetto eccedente il valore soglia, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo articolo 16 S, “Corrispettivo” comma 1.

#### **11. Carenza nella tempestività di risposta all'utente – (Indicatore TRU).**

Al termine di ogni trimestre, ove venga accertato il superamento delle soglie previste nell'Appendice 5 del Capitolato Tecnico dell'indicatore *“TRU - Tempo medio di risposta all'utente o di prima diagnosi”*, la Consip si riserva di applicare una penale di Euro 2.000,00 (duemila/00), per ogni ora o frazione eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore stesso, fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) del corrispettivo di cui al successivo articolo 16 S, “Corrispettivo” comma 1.

**12. Mancato rispetto del mix di risorse professionali - (Indicatore MRP01).**

Ove venga accertato il superamento delle soglie previste nell'Appendice 5 del Capitolato Tecnico dell'indicatore *“MRP01 - Mancato rispetto del mix di risorse professionali”*, la Consip si riserva di applicare una penale pari a € 2.000 (duemila/00), qualora non venga rispettato il mix previsto per ogni singola figura professionale per i servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva, i servizi di manutenzione correttiva e i servizi di gestione applicativi e basi dati, indicato nel precedente articolo 11 S comma 9..

**13. Eccesso di rilievi tollerati per la fornitura - (Indicatore NRT01).**

Ove venga accertato il superamento delle soglie previste nell'Appendice 5 del Capitolato Tecnico dell'indicatore *“NRT01 - Rilievi tollerati sulla fornitura”*, la Consip si riserva di applicare una penale pari a €2.000,00 (duemila/00), per ogni rilievo superiore al numero massimo tollerato e indicato nel Piano della Qualità approvato, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo articolo 16 S, “Corrispettivo” comma 1.

**14. Eccesso di risorse inadeguate – (Indicatore PFI01).**

Qualora venga accertato il superamento della soglia prevista per l'indicatore *“PFI01 - Personale della fornitura inadeguato”*, la Consip si riserva di applicare una penale di Euro 2.000,00 (mille/00) per ogni sostituzione superiore al numero massimo tollerato indicato nel Piano della Qualità approvato, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo articolo 16 S, “Corrispettivo” comma 1.

**15. Eccesso di Turn Over del Personale – (Indicatore TOP01).**

Qualora venga accertato il superamento della soglia prevista per l'indicatore

“TOP01 - Turn Over del Personale”, la Consip si riserva di applicare una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni sostituzione superiore al numero massimo tollerato indicato nel Piano della Qualità approvato, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo articolo 16 S, “Corrispettivo” comma 1.

**16. Ritardo nell’inserimento/sostituzione di personale – (Indicatore ISP01).**

Qualora venga accertato il superamento della soglia prevista per l’indicatore “ISP01 - Ritardo nell’inserimento/sostituzione di personale”, la Consip si riserva di applicare una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo eccedente il valore di soglia indicato nel Piano della Qualità approvato, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo articolo 16 S, “Corrispettivo” comma 1.

**17. Eccesso di rilievi tollerati per obiettivo – (Indicatore RTO).**

Al termine della fase di sviluppo dell’obiettivo, ove venga accertato lo scostamento rispetto al valore di soglia, così previsto per l’indicatore “RTO- Rilievi sull’obiettivo”, la Consip si riserva di applicare una penale di Euro 2.000,00 (duemila/00), per ogni rilievo eccedente il numero massimo di rilievi tollerati, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo articolo 16 S, “Corrispettivo” comma 1.

**18. Tempestività di intervento – diagnosi e pianificazioni - (Indicatore TDP01)**

Al termine di ogni trimestre, ove venga accertato lo scostamento rispetto al valore di soglia la Consip, per ogni punto percentuale al di sotto del valore di soglia di cui all’Indicatore “TPD01 - Tempestività di intervento – diagnosi e pianificazioni”, applicherà una penale pari allo 0,5% (zerocinque per cento) del valore mensile del servizio di manutenzione correttiva che verrà calcolato sulla base del canone offerto per Punto Funzione moltiplicato per la quantità dei Punti Funzione anno in manutenzione correttiva diviso dodici (mesi), fino ad un massimo del 20% (venti per cento) del canone mensile di manutenzione correttiva.

**19. Presenza di Virus**

La Consip si riserva di applicare una penale pari a € 10.000,00 = (diecimila

euro/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:

- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 1;
- immissione nella rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 1.

## **20. Collegamento esterni non autorizzati**

Ove l'Impresa utilizzi stazioni di lavoro per il collegamento contemporaneo, non autorizzato alla rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione e ad una rete esterna attraverso un modem o altro dispositivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: wireless), la Consip applicherà una penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila,00) per ogni inadempimento, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 1.

- 21.** Si precisa che preliminarmente all'approvazione del Piano della Qualità, le metriche utilizzate per il controllo della fornitura saranno quelle riportate nella Appendice 5 del Capitolato tecnico e/o quelle proposte dal Fornitore nell'offerta tecnica ove ritenute migliorative dalla Consip.
- 22.** Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
- 23.** Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.



- 24.** Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
- 25.** La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
- 26.** Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale di cui al successivo articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20 % (venti per cento) del corrispettivo globale di cui al successivo articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1.

## **Articolo 16 S**

### **Corrispettivo**

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 7 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a €\_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_), oltre:
- Euro 60.000,00 (sessantamila,00) per spese di trasferta;
- Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, è così suddiviso:
- a) l'attività di sviluppo, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera a), punto a1, è pari a €\_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_); prezzo unitario di Euro \_\_\_\_\_ per singolo Punto Funzione;
- b) l'attività di manutenzione evolutiva, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera a), punto a2, è pari a €\_\_\_\_\_,\_\_\_ =



(\_\_\_\_/\_\_); prezzo unitario di Euro \_\_\_\_\_ per singolo Punto Funzione; nel caso in cui sia necessario modificare (CHG) o cancellare (DEL) funzioni già esistenti, i corrispettivi verranno erogati nella misura, rispettivamente, del 50% (CHG) e del 10% (DEL) del prezzo unitario del Punto Funzione (ADD);

- c) l'attività di manutenzione correttiva e adeguativa, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera b), è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_); il canone per singolo Punto Funzione per tale servizio è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- d) l'attività di gestione applicativi e base dati, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera c), è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- e) l'attività di supporto all'apprendimento all'utente, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera d), è pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_);
- f) per ogni obiettivo di sviluppo e/o manutenzione evolutiva il relativo corrispettivo verrà erogato nel seguente modo:
- 95% parte fissa, che verrà corrisposta sempre;
  - 5% parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento di un valore inferiore o pari a 2 (due) dell'indicatore di qualità "DIF01 - Difettosità in esercizio" di cui all'Appendice 5 del Capitolato tecnico;

2. Le tariffe giornaliere (con giorno lavorativo pari a 8 ore) per figura professionale, svolte in orario di servizio, sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Capo progetto	€ _____, ____ = (____/____)
Analista Funzionale	€ _____, ____ = (____/____)
Analista Programmatore	€ _____, ____ = (____/____)
Specialista Tecnologico	€ _____, ____ = (____/____)

Figura professionale	Euro/giorno
Formatore	€_____,__ = (____/___)

3. Le tariffe medie giornaliere ponderate, calcolate come valore medio ponderato rispetto alle tariffe ed al mix di figure proposto nell'offerta tecnica e riportate nel precedente articolo 11S comma 8 (con giorno lavorativo pari a 8 ore) per ogni attività prevista nella fornitura, sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Attività	Euro/giorno
Sviluppo e manutenzione evolutiva	€_____,__ = (____/___)
Gestione applicativi e basi dati	€_____,__ = (____/___)
Formazione e addestramento (supporto all'apprendimento)	€_____,__ = (____/___)

4. La tariffa giornaliera per “*reperibilità fuori orario di servizio*” deve corrispondere, se rapportate alla giornata lavorativa di 8 ore, al 10% (dieci per cento) della tariffa media giornaliera ponderata dei servizi di gestione applicativi e basi dati, di cui al precedente comma 3.
5. La tariffa oraria per “*interventi on site fuori orario di servizio*” deve corrispondere alla tariffa media oraria ponderata dei servizi di gestione applicativi e basi dati, calcolata dal valore della tariffa media ponderata giornaliera dei servizi di gestione applicativi e basi dati di cui al precedente comma 3, aumentate di 20 (venti) punti percentuale:
6. Relativamente alla formulazione dei prezzi complessivi di cui alle lettere precedenti del comma 1 si precisa che essi si intendono riferiti alle quantità del relativo servizio espresse nel Capitolato tecnico o nell'Offerta tecnica. Pertanto i rispettivi prezzi unitari saranno ricavati mediante la divisione del relativo prezzo complessivo per le quantità offerte.
7. Per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico ed indicati dall'Impresa nel Piano di lavoro del singolo obiettivo realizzato) per il valore di

- cui al precedente comma 1, lett. a).
8. L'Impresa prende, tuttavia, atto che in ogni caso, così come indicato nel Capitolato tecnico, in assenza di modifiche richieste da Consip successivamente alla fase di analisi o analoga fase, qualora l'ammontare del corrispettivo finale risulti diverso da quello calcolato al termine di detta fase, la Consip corrisponderà all'Impresa stessa il menzionato corrispettivo finale, salvo il caso in cui quest'ultimo risulti superiore di oltre il 10% il corrispettivo determinato alla fase di analisi o analoga fase; in tale ultimo caso la Consip corrisponderà all'Impresa il corrispettivo determinato alla fase di analisi o analoga fase aumentato del 10%.
  9. Per gli interventi per i quali è previsto un impegno "a corpo", il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni/persona indicato nel Piano di lavoro approvato all'attivazione dell'obiettivo e calcolato sulla base delle tariffe di cui al precedente comma 2.
  10. Per gli interventi per i quali è previsto un impegno a "tempo e spesa", il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal "consuntivo attività" relativo a ciascun intervento, approvato dalla Consip con le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al precedente comma 2.
  11. L'Impresa prende atto ed assume incondizionato impegno al riguardo, che la Consip si riserva di richiedere al personale dell'Impresa stessa, la prestazione di attività da eseguire in trasferta, fuori dal Comune di Roma. In tale ipotesi la Consip rimborserà all'Impresa, sino ad un importo massimo giornaliero onnicomprensivo di tutte le spese di Euro 400,00 (quattrocento,00), ad eccezione dei viaggi di andata e ritorno, che saranno riconosciuti a piè di lista, in ogni caso, entro un importo massimo complessivo (viaggi e diarie) per tutte le trasferte richieste durante l'esecuzione delle attività contrattuali di Euro 60.000,00 (sessantamila,00).
  10. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

11. Le tariffe giornaliere, il canone ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
12. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
13. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
14. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
15. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

## **Articolo 17 S**

### **Fatturazione**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura mensile posticipata sulla base delle seguenti modalità:
  - per ciascun obiettivo:
    - il 10% del corrispettivo, al termine della fase di "analisi" o "analisi e disegno" o progettazione;
    - il 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1, al termine della fase di realizzazione;
    - il restante 70% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S "Corrispettivo", comma 1, all'esito positivo del collaudo, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo.

Si precisa che i corrispettivi maturati per le fasi di analisi, disegno e realizzazione sono da considerarsi mere anticipazioni sul corrispettivo determinato al precedente art. 16 S comma 1 lett.a). Si precisa che, in caso di interruzione dell'obiettivo per fatto imputabile al fornitore le anticipazioni, come sopra indicate e già corrisposte da Consip, verranno restituite dall'Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla cauzione. Nel caso di interruzione dell'obiettivo per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato nel Capitolato tecnico.

- per l'attività di manutenzione evolutiva:
  - con cadenza trimestrale posticipata, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti nel Piano di Lavoro aggiornato, come approvato dalla Consip.
- per l'attività di manutenzione correttiva e adeguativa:
  - con cadenza trimestrale posticipata, un importo commisurato ad un canone mensile, come approvato dalla Consip, e comunque, rivisto sulla base dell'adeguamento del conteggio della baseline, così come definito nel paragrafo 4.2.2 del Capitolato Tecnico.
- Attività con carattere continuativo (servizi di gestione applicativi e basi dati):
  - con cadenza trimestrale posticipata, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti nel Piano di Lavoro aggiornato, come approvato dalla Consip;
- Attività di supporto all'apprendimento:
  - con cadenza trimestrale posticipata, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti nel Piano di Lavoro aggiornato, come approvato dalla Consip.

2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al singolo ordine di acquisto, al numero d'ordine che verrà comunicato dall'Ufficio Acquisti Consip S.p.A. ovvero che potrà essere previamente richiesto al

seguente indirizzo di posta elettronica: consip.uff.acquisti@tesoro.it", alla singola tipologia di attività (sviluppo, manutenzione, gestione e formazione con indicazione del codice del singolo intervento), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, l'indicazione del relativo prezzo unitario. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Impresa dovrà produrre, qualora previsto dalla normativa vigente: (i) mensilmente e comunque ove vi siano fatture in pagamento il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ogni somma che, a causa della mancata produzione della certificazione di cui sopra, non verrà corrisposta dalla Consip non produrrà alcun interesse.

3. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
4. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.
5. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato alla \_\_\_\_\_ presso la \_\_\_\_\_, codice A.B.I. \_\_\_\_\_, codice \_\_\_\_\_

C.A.B. \_\_\_\_\_.

6. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di subappalto, si applicheranno le disposizioni previste nell'articolo 9G del presente contratto..
8. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
9. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
10. Consip si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

## **Articolo 18 S**

### **Risoluzione**

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia

stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 G;
  - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
  - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 8 G;
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi del precedente articolo 6 G;
  - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 4 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 5 G "Obblighi di riservatezza", art. 7 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 9 G "Subappalto", art. 11 G "Cauzione", art. 13 S "Collaudo ed



accettazione”, art. 14 G “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 15 G “Trasparenza dei prezzi”, art 18 G “Condizione particolare di risoluzione”, art. 19 G “Codice Deontologico”, art. 20 G “Ulteriore condizione risolutiva espressa” ,

4. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.

Roma, lì \_\_\_\_\_

Consip S.p.A.

L’Impresa

L’Amministratore Delegato

il legale rappresentante

*Dott. Danilo Oreste Broggi*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 7 S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;

Articolo 8 S - Piano della Qualità;

Articolo 9 S - Garanzie;

Articolo 10 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 11 S – Coefficiente di produttività della fornitura e risorse impiegate;

Articolo 12 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 13 S - Collaudo ed accettazione

Articolo 15 S - Penali

Articolo 18 S - Risoluzione

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G - Aumento e diminuzione

Articolo 3 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 4 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 5 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 6 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 7 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 8 G - Responsabilità

Articolo 9 G - Subappalto

Articolo 11 G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G - Foro esclusivo

Articolo 17 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 18 G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 19 G - Codice deontologico

Articolo 20 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

il legale rappresentante

\_\_\_\_\_